

S. 34,79 / 13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 72/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 15.7.2013 e vertente

T R A

CONTALDO LUIGI (CF: CNT LGU 52H19 G230R), CANNELLA TERESA (CF: CNN TRS 63E52 F912W), CONTALDO SIMONA (CF: CNT SMN 94P57 F912H), CONTALDO VERONICA (CF: CNT VNC 87T63 F912E), rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria (CF: DRANTN34E30I483R), Fabio D'Auria (CF: DRAFBA69M02C129Y) e Valeria D'Auria (CF: DRAVLR72R52C129Z), con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile in Piazza Garibaldi 80, giusta procura a margine del ricorso

- RICORRENTI -

E

REGIONE CAMPANIA (C.F.: 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, precisamente:

per i ricorrenti: <<Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso delotto, prodotto ed

51' 2-182

eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla a pagare ad ognuno dei ricorrenti i danni subiti come di seguito specificati: A) Danni materiali nella misura accertata e quantificata dal CTU Dott. Agronomo Diodato De Martino con la sua relazione a pag. 38, e precisamente in favore di: 1) Contaldo Luigi: € 5.531,93; 2) Contaldo Luigi e Cannella Teresa: € 5.580,52; B) Danni morali in favore di Contaldo Luigi, Cannella Teresa, Contaldo Simona e Contaldo Veronica nella misura di € 100 ciascuno al giorno o in quella che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia per la lesione dell'interesse costituzionalmente protetto all'abitazione, per il periodo che va dal 10.03.2010 al 10.07.2010 (periodo in cui gli stessi sono stati costretti a vivere lontano dalla loro abitazione, giusta ordinanza di sgombero del Sindaco del Comune di Pagani n. 1808/PM/2010 del 10.03.2010 e relativa ordinanza di revoca n. 60 del 10.07.2010); C) Danni morali in favore di Contaldo Luigi e Cannella Teresa, nella misura che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia per la lesione dell'interesse costituzionalmente protetto al lavoro. Per tutti con rivalutazione ISTAT ed interessi dal marzo 2010 (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze, comprese CPA, IVA e maggiorazione del 12,50% e spese di CTU, il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, Fabio e Valeria, antistatari>>.

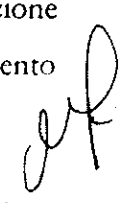
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione il 18 aprile 2011 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 21 giugno 2011, i ricorrenti indicati in epigrafe, hanno esposto: che tutti i ricorrenti abitano in un fabbricato per civile abitazione, di loro proprietà, dagli stessi occupato al momento degli eventi di cui in seguito - sito in Pagani (SA), alla via Mannara, 27 e riportato in catasto al foglio 6 particelle 217, 1056, 1055, 1052, 1051 e 1058; che i coniugi Contaldo Luigi e Cannella Teresa erano e sono, coltivatori diretti di terreni, riportati in catasto al Comune di Pagani, foglio 6 particelle 1186, 1188, 1185, 1187 (in mappa 1181), in proprietà ed al foglio 2 part. 192 in affitto; che la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010 i predetti immobili, a causa della rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, furono completamente sommersi da notevoli quantità di acqua inquinata, mista a fango e rifiuti di ogni genere da esso esondati ed ivi trasportati anche attraverso la canalizzazione negli alvei minori esistenti nella zona; che l'inondazione causò ingenti danni agli istanti provocando, per quanto riguarda i terreni, la distruzione di tutte le colture in atto, con il deposito sugli stessi di uno strato di oltre 25 cm. di melma, rifiuti ed altre sostanze velenose; che parimenti rimasero danneggiate le strutture serricole ivi

insistenti, gli impianti di irrigazione ecc.; che il fabbricato di cui sopra - abitazione dei ricorrenti - fu invaso dalle acque e gli ambienti situati al piano terra rimasero sommersi per un'altezza di circa 60 cm. da acque e melma tossica e detriti vari; che l'intero fabbricato subì notevoli danni strutturali (intonaco, porte etc.) agli impianti nonché al mobilio ed agli elettrodomestici ivi presenti come analiticamente precisato nella relazione tecnica di parte che si produrrà in corso di causa; che con ordinanza n. 1808/PM/2010 del 10.03.2010 il Sindaco di Pagani ordinava lo sgombero immediato di varie abitazioni, fra cui quella occupata dai ricorrenti; che solo in data 10 luglio 2010, con sua Ordinanza n. 60, il Sindaco del Comune di Pagani revocava la precedente ordinanza n. 1808/PM/2010, disponendo il rientro nelle proprie abitazioni di alcuni degli sfollati, fra cui i ricorrenti; che per tutto il periodo che va dal 10.03.2010 al 10.07.2010 i ricorrenti sono stati costretti a vivere lontano dalla loro abitazione, e questa situazione ha causato agli stessi enorme disagio e stress; che successivamente all'allagamento si rese necessaria un'approfondita e laboriosa bonifica degli immobili *de quibus* che durò a lungo, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti; che l'alveo Comune Nocerino si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo sempre pieno di erbe infestanti, rifiuti e detriti di ogni genere, melma e fanghi velenosi; che, a causa dell'alto inquinamento dell'Alveo Comune Nocerino, con ordinanza sindacale del Comune di Pagani n. 2122 del 20/03/2010, fu sancito il divieto assoluto di utilizzo delle acque dei pozzi per uso domestico, dell'utilizzo e commercializzazione dei prodotti agricoli già raccolti e quelli ancora giacenti negli appezzamenti di terreno interessati dallo straripamento del Torrente Alveo Comune Nocerino; che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, è da attribuirsi alla Regione Campania che per legge e comunque di fatto è tenuta ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo dell'Alveo Comune Nocerino e dei suoi fatiscenti argini. Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni, stimati e documentati - anche con reperti fotografici - da un proprio tecnico, dott. agr. Pasquale Sorrentino.



Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento



atmosferico causa dell'esondazione.

Ammessa la prova per testi e disposta una c.t.u., è stata espletata l'attività istruttoria, delegata ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Nocera Inferiore.

Acquisiti gli atti concernenti le attività delegate, all'udienza del 29.11.2012 le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

I ricorrenti hanno dedotto che i terreni coltivati da Contaldo Luigi e Cannella Teresa ed il fabbricato adibito ad abitazione familiare dei ricorrenti, intestati al Contaldo Luigi e/o ai coniugi Contaldo Luigi e Cannella Teresa, sono stati danneggiati a causa dello straripamento dell'Alveo Comune Nocerino, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2010, poiché sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** (peraltro non contestata), anche alla luce, oltre che delle risultanze documentali (cfr. i titoli di proprietà in atti), delle dichiarazioni dei testi (il teste Fortino Domenico, riferendosi ai coniugi Contaldo, ha confermato che sono <<coltivatori diretti>> e che <<producono ortaggi>>).

In particolare, con riguardo allo stato dei luoghi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u., dott. agr. Diodato De Martino, risulta che <<gli immobili oggetto di causa sono rappresentati da: IN CAPO A CONTALDO LUIGI E CANNELLA TERESA (come da atti di proprietà allegati alla produzione di parte ricorrente): terreno agricolo in proprietà sito nel Comune di Pagani alla Via Mannara, riportato nel N.C.T. del Comune di Pagani al Fg.6, particelle: n. 1186 di are 0,48; n. 1188 di are 7,63; n. 1185 di are 1,76; n. 1187 di are 8,08, superficie totale are 17,95 (ALLEGATO "V"); IN CAPO A CONTALDO LUIGI (come da atto di donazione allegato alla produzione di parte ricorrente): fabbricato per civile abitazione ubicato nel Comune di Pagani alla Via Mannara, composto da due vani, locale deposito e W.C. a piano terra e di un vano e W.C. in primo piano, con antistante aia e zonetta di terreno, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Pagani al Fg. 6, mappale n. 2246 (ex 217 fabbr. rur. 1056 - 1052 - 1055) e nel N.C.T. al Fg. 6, particella n. 1051, fabbr. Rur. e n. 1058 sem. irr. mq. 5 (ALLEGATO "Z"); terreno agricolo in affitto sito nel Comune di Pagani alla Via Migliaro, riportato nel N.C.T. del Comune di Pagani al Fg. 2, particella

n. 6274 in parte (ex 192/a), di are 21,60, di proprietà della Congregazione della Madonna delle Galline di Pagani, giusta copia contratto allegato agli atti (ALLEGATO "X"). Il terreno agricolo di proprietà dei coniugi Contaldo Luigi e Cannella Teresa, di cui al Fg. 6, particelle n. 1186, 1188, 1185 e 1187, all'atto del sopralluogo effettuato in data 29/03/2012 si presenta in parte coperto a serre, per mq. 559,60 ricadenti sulla particella n. 1188 (foto n. 1 - 2) ed in parte libero, della superficie di mq. 1032 (particelle n. 1185, 1186 e 1187), coltivato a piselli in buono stato di vegetazione (foto n. 3). Le serre (ALLEGATO "Y") sono rappresentate da due tunnel con struttura in tubolari di ferro zincato e copertura in plastica trasparente. Lungo il perimetro, nella parte basale, per un'altezza di mt. 1,00 circa presentano gonnellini di plastica rigida (foto n. 1 - 2) che in alcuni punti denotano segni di sostituzione. Detti impianti serricoli presentano impianto di irrigazione per nebulizzazione con tubazioni posizionate a circa metri due dal suolo. Il fabbricato per civile abitazione con antistante aia e zonetta di terreno, di cui al Fg. 6, mappale n. 2246 (ex 217, 1056, 1055 e 1052), 1051 e 1058, di proprietà di Contaldo Luigi, a piano terra, è costituito da una cucina di mq. 35,40, da una camera da letto di mq. 23,98 e di un W.C. di mq. 6,24, quindi presenta una superficie utile totale di mq. 65,62 (ALLEGATO "A/1"); alla data del sopralluogo effettuato il 29/03/2012, si presenta regolarmente abitato, nonostante la presenza di notevoli segni di umidità sulla parte basale delle pareti interne (foto n. 4 - 5 - 6). Il terreno agricolo condotto in fitto, di cui al Fg. 6, particella n. 6274 (ex 192/a), si presenta coltivato a frutteto misto con la presenza di alberi di Kaki, albicocco, agrumi in normale stato di vegetazione e manutenzione (foto n. 7 - 8), si è notata la presenza di qualche albero morto ma non sostituito. In detto terreno è presente una baracca in lamiera che non denota segni di alcun danno (foto n. 9); E' presente inoltre un pozzo con noria avente muro perimetrale in tufo e malta comune dell'altezza fuori terra di cm. 70 circa (foto n. 10) il quale ha impedito all'acqua proveniente dall'Alveo di entrare nel pozzo>> (cfr. la relazione, a pagg. 12-14).

Alla stregua della documentazione, anche fotografica, versata in atti può ritenersi accertato l'evento denunciato da parte ricorrente, in quanto sul posto sono intervenuti i VV.FF. che hanno redatto un verbale d'intervento, nel quale è descritto l'accaduto (cfr. i verbali e le note versate in atti ed allegate alla relazione del c.t.u.).

Anche dalle deposizioni dei testi risulta confermato: che <<la notte tra il 9 il 10 marzo 2010, a seguito della rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, vicino al terreno dei signori Contaldo, l'acqua da esso fuoriuscita invase tutti i terreni circostanti>>; che <<il mattino del 10 marzo 2010 constatammo che il livello dell'acqua si era alzato da circa un metro a circa 30 cm. ed il

fondo dei ricorrenti era invaso anche da rifiuti, detriti, animali morti>>; che <<i ricorrenti hanno subito la perdita totale delle coltivazioni in corso ed hanno dovuto attendere circa un anno prima di riuscire a coltivare essendo stata necessaria una lunga e profonda bonifica>>; che <<al ritiro delle acque, sui fondi dei ricorrenti rimase uno strato melmoso di circa 30 cm.>>; che <<i ricorrenti hanno subito danni a tutte le attrezzature utilizzate per le colture, nonché al fabbricato, anch'esso inondato dall'acqua>>; <<che al fabbricato fuori uso l'impianto elettrico, si sollevarono i pavimenti del piano terra nonché al mobilio>>; <<che i signori Contaldo, a seguito dell'ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco di Pagani furono costretti a stare fuori casa fino al luglio 2010>>; <<che non ricordo di avere mai visto qualcuno effettuare la manutenzione dell'Alveo C.N. che è sempre pieno di erbacce e rifiuti>>; <<che già tre anni prima il medesimo Alveo ha rotto l'argine a circa 200 m. di distanza dalla rottura per cui è causa>> (cfr. le dichiarazioni di Fortino Domenico). Il teste Sorrentino Pasquale, di professione dottore agronomo, ha dichiarato <<ascoltata la lettura dei capi di prova, mi riporto a quanto da me dedotto e concluso nella relazione tecnica di parte depositata in atti (...) confermo, pertanto, tutte le circostanze di cui ai capitoli di prova>>.

Dagli accertamenti svolti dal c.t.u., inoltre, è risultato che <<dall'esame della documentazione in atti e di quella reperita presso pubblici uffici (Comune, Protezione Civile di Napoli, Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, Prefettura, Vigili del Fuoco, Stapa - Ce - pica di Salerno), si deduce che le cause dei danni lamentati dai ricorrenti sono da attribuire alla rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, avvenuta nella notte tra il 9 e 10 marzo 2010. Al momento del fatto dannoso, le condizioni di manutenzione del corso d'acqua erano molto precarie, infatti: (...) - nella nota n. 0320581 del 13.04.2010 del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno si legge che nel corso dei lavori di ripristino delle arginature crollate, in fase di completamento, stante anche alle sollecitazioni degli abitanti residenti in zona, la Direzione dei Lavori, anche unitamente a Funzionari di codesto Settore di Protezione Civile, ha effettuato diverse ispezioni lungo gli argini, sinistro e destro, a monte e a valle del tratto interessato riscontrando quanto segue: la sezione del corso d'acqua, estremamente variabile e pensile rispetto ai terreni circostanti, è costituita da arginature in pietre di tufo alla base con altezza di circa mt. 1,50 e sovrastante e retrostante rilevato in terreno. Nel tratto compreso tra la vasca "Civalesi" ed il ponte di Via Migliaro, attraversante l'intero territorio di Pagani, i detti argini, in sinistra e destra, presentano uno stato conservativo estremamente precario. Infatti la muratura in tufo esistente, sia per vetustà che per i diversi interventi antropici succedutesi, presenta diffuse lesioni ed erosioni con crolli localizzati interessanti anche il retrostante terrapieno che compromettono la stabilità dello stesso corpo arginale (ALLEGATO "R"); -

nella nota n. 0321389 del 13/04/2010 del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, si legge che l'Alveo Comune Nocerino è un corso d'acqua artificiale, realizzato in epoca remota (nella prima metà degli anni '800) che convoglia nel Fiume Sarno le acque provenienti dai torrenti Solofrana e Cavaiola ad iniziare dalla loro confluenza nel territorio del Comune di Nocera Inferiore (SA). La sezione del corso d'acqua, estremamente variabile e pensile rispetto ai terreni circostanti, è costituita da arginature in pietre di tufo alla base con altezza di circa mt. 1,50 e sovrastante e retrostante rilevato in terreno. Nel corso degli anni, il territorio dell'Agro Sarnese Nocerino ha subito una continua evoluzione con una accelerata antropizzazione negli ultimi decenni; inoltre l'agricoltura da tipo estensiva si è trasformata in intensiva con continuo ricorso a coltivazioni sotto serre. Di fronte alla continua impermeabilizzazione dei suoli, le difese arginali sono sostanzialmente le stesse dell'epoca borbonica, aggravate dalla dismissione di alcune vasche di laminazione, realizzate nello stesso periodo, il cui compito era quello di contenere gli afflussi idrici conseguenti a piogge intense. Allo stato attuale il corso d'acqua si presenta, quindi, con sezioni incapaci di contenere portate appena superiori alla media e, stante il tempo della loro realizzazione, in uno stato di conservazione estremamente precario, incompatibile con la funzione di difesa del territorio circostante. Occorre, pertanto, ipotizzare un intervento radicale, sul tratto innanzi citato, con rifacimento ed adeguamento delle sezioni di deflusso a partire dalla vasca "Cicalesì" da programmare nell'ambito del "PSAI" della competente Autorità di Bacino e da realizzarsi anche per lotti funzionali (ALLEGATO "R"). Il sottoscritto CTU in occasione del sopralluogo si è recato sul punto di rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino notando il regolare ripristino dell'argine e nel contempo anche lo stato precario degli argini del corso d'acqua dovuto alla sconnessione della muratura arginale (foto n. 11 - 12). Il corso d'acqua di cui è causa, oltre che demaniale, rientra nel Comprensorio di Bonifica Integrale e costituisce unitamente alle opere di bonifica secondarie una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante/irrigua ma non assolve alcuna funzione relativa alla distribuzione di acqua irrigua (come dichiarato dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno nelle note di cui all' ALLEGATO "P")>>



Non può, pertanto, dubitarsi della responsabilità della Regione, in quanto, come ben noto, per essere stato accertato da questo giudice anche in svariati altri giudizi, se è vero che l'alveo Comune Nocerino <<è un canale artificiale tributario del fiume Sarno ed ha origine nel comune di Nocera Inferiore, dove raccoglie le acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana e sfocia nel fiume Sarno a San Marzano sul Sarno>> e fa parte del comprensorio di bonifica integrale, tuttavia alla Regione compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il



controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie), va rilevato che la Regione legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.

Del resto, come sopra evidenziato, all'origine dei fatti, va proprio posta una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dalla resistente, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u. *<<si evince che l'evento piovoso, per l'intensità delle precipitazioni non è ascrivibile ad evento eccezionale. Infatti dall'analisi dei dati pluviometrici forniti dal CEMPID si rileva che il valore delle precipitazioni verificatisi il 09-10 marzo 2010 (data di causa), raffrontato alle serie storiche è superato più volte>>* (cfr. la relazione, a pagg. 18 e ss.).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, il c.t.u. ha evidenziato che *<<al momento gli immobili oggetto di causa si presentano in buono stato di manutenzione e conservazione ad eccezione del fabbricato il quale evidenzia notevole presenza di umidità sulle pareti interne ed esterne dei due vani a piano terra fino all'altezza di circa un metro, è assolutamente necessario acquisire valida documentazione probatoria delle spese sostenute sia per la bonifica del terreno che per quant'altro al momento occorrente (esempio: fatture, ricevute fiscali di spesa, bolle di accompagnamento per trasporto al rifiuto ecc.), nonché adeguata valutazione del mancato utile per la perdita e/o riduzione della produzione. In considerazione della documentazione rilasciata dal Comune di Pagani (ALLEGATO "N - O") da cui si evince che la zona ove ricade il fabbricato ed il terreno di cui al Fig. 6, particelle n. 1185, 1186, 1187, 1188, 1051 e 1058, ubicati a breve distanza dal punto di rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, hanno subito danni notevoli, infatti il responsabile del Settore Ingegneria del Territorio certifica "che l'immobile costituito da fabbricato e/o terreno ubicato in Via Mannara al N° 27 ed abitato dal Sig. Contaldo Luigi unitamente al suo nucleo familiare è stato oggetto di inondazione, a seguito degli eventi accaduti tra la notte del 09/03/2010 e del 10/03/2010, subendo danni notevoli al fabbricato, che*

risulta all'atto del sopralluogo parzialmente agibile sotto il profilo igienico sanitario, muratura, mobilio, suppellettili, elettrodomestici, attrezzature agricole, un automezzo, una motozappa, terreno a serre (colture intensive), orto-irriguo, colture miste e insalata"; della documentazione rilasciata dallo STAPA - CEPICA di Salerno, nonché della documentazione fotografica allegata alla perizia di parte di cui agli allegati n. 12 e 13, si ritiene che sul fondo in oggetto, si siano distribuiti e depositati detriti solidi di natura terrigena in quantità da costituire uno strato di spessore di pochi centimetri (mediamente cm. 3,00) tale da non ricoprire interamente la coltivazione di fagiolini sotto serra, appena in fase di germogliazione o di recente piantagione, in quanto dall'esame della documentazione fotografica sembra di capire che trattasi di piantine di fagiolini trapiantati da semina in alveolari di polistirolo. Le acque, nel loro scorrere, hanno travolto e danneggiato le colture in atto, hanno sfondato il gonnellino di plastica rigida in più punti alla base delle serre per cui si sarà fatto ricorso ad un lavoro di movimentazioni e trasporti nell'ambito dell'azienda di un volume di detriti stimabile pari a circa mc. 47,74 [cm. 0,03 x mq. (1032 + 559,60)], dopo aver allontanato i detriti superficiali galleggianti. Le acque unitamente a detriti terrigeni hanno invaso anche il fabbricato all'interno, causando danni sia alle parti murarie sia al mobilio e le attrezzature casalinghe ed agricole presenti, come evidenziato nel certificato e scheda di rilevamento danni del Comune di Pagani rilasciati in data 29/03/2012, prot. UTC N. 580/12 nonché nella perizia di parte allegata. Il terreno condotto in fitto, di cui al Fg. 2, particella n. 6274 (ex 192/a), data la distanza dal punto di rottura dell'argine ed in considerazione della documentazione rilasciata dal Comune di Pagani, si ritiene che sul fondo in oggetto, ugualmente invaso dalle acque, si siano distribuiti solo materiali galleggianti (plastica, legno, ecc..) e non detriti di natura terrigena come previsto nella perizia di parte>> (cfr. pagg. 20 e ss. della relazione).

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha tenuto conto di: in capo a Contaldo Luigi, dei danni al fabbricato (consistenti nei costi per: - spicconatura di intonaco sulle pareti interne ed esterne del fabbricato fino ad un metro di altezza; - opere di ripristini e di consolidamento- per interventi su intonaci; - rifacimento di intonaco interno ed esterno fino ad un metro di altezza; - tinteggiatura interna ed esterna; - sistemazione impianto elettrico; - derattizzazione, disinfestazione degli ambienti; - lavori di ripulitura generale da acqua e detriti, lavori di risistemazione a tavolo e sedie, armadi, mobiletti ecc., manutenzione quantificata a corpo, riferita a lavori manuale da falegname, a corpo) e dei danni al terreno condotto in fitto (consistenti nei costi per: lavoro di pulizia del fondo dai materiali galleggianti depositatisi; disinfestazione del terreno con trattamento nematocida;

lavorazione superficiale del terreno per arieggiamento, nonché un intervento fertilizzante per la concimazione di fondo e correzione pH); in capo a Contaldo Luigi e Cannella Teresa, dei danni al terreno agricolo (consistenti nei danni alle serre e alle colture sotto serre, nonché nei danni alle colture in pieno campo).

In particolare, il c.t.u. ha computato i danni subiti dai ricorrenti, quantificandoli pari ad € 5.531,93, per Contaldo Luigi (di cui € 4.225,81 per danni al fabbricato ed € 1.306,12 per danni al terreno condotto in fitto) e pari ad € 4.985,82 per Contaldo Luigi e Cannella Teresa (di cui € 1.017,58, per danni alle serre e alle colture sotto serre; € 2.807,04, per danni alle colture in pieno campo; € 206,40, per sostituzione di materiali per l'irrigazione basale a goccia; € 954,80, per sgombero di materiali più grossolani e dei rifiuti di vario genere, compresa la spesa per il trasporto fino ad un sito di deposito all'interno dell'azienda e costo per la fertilizzazione del suolo).

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile.

Avuto riguardo ai danni morali, pure invocati, tenuto conto che il teste escusso ha confermato che i Contaldo, a seguito dell'ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco del Comune di Pagani, sono stati costretti a stare fuori casa fino al luglio del 2010, appare equo liquidare in favore di ciascuno la somma di € 1.000,00.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento della somma di € 5.531,93 in favore di Contaldo Luigi, della somma di € 4.985,82 in favore di Contaldo Luigi e Cannella Teresa, della ulteriore somma di € 1.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (10.3.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma

applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), aumentato del 50% trattandosi della difesa di più parti, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

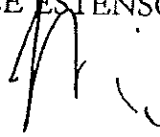
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Contaldo Luigi, Cannella Teresa, Contaldo Simona, Contaldo Veronica nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 5.531,93 in favore di Contaldo Luigi, della somma di € 4.985,82 in favore di Contaldo Luigi e di Cannella Teresa, della ulteriore somma di € 1.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 618,24 per spese ed in € 1.692,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

